

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/87 DEL CONSIGLIO**del 28 aprile 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1341/86 per quanto concerne la data della presa in consegna del burro da parte dell'organismo d'intervento italiano**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1341/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di burro detenuto dagli organismi d'intervento degli altri Stati membri⁽³⁾, prevede che l'organismo d'intervento italiano prenda in consegna 20 000 t di burro entro il 1° aprile 1987; che, a motivo di difficoltà incontrate nell'adozione delle modalità di applicazione del trasferimento,

l'organismo d'intervento italiano non può prendere in consegna la merce nel termine previsto; che è pertanto necessario rinviare tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1341/86 la data 1° aprile 1987 è sostituita da quella del 1° aprile 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 30.